

Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata su
www.fedlex.admin.ch è quella determinante.



Legge federale sulla geoinformazione (Legge sulla geoinformazione, LGI)

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge sulla geoinformazione del 5 ottobre 2007² è modificata come segue:

Titolo di partizione davanti all'art. 16

Sezione 4: Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Art. 16 Scopo

¹ In qualità di sistema d'informazione per il territorio della Confederazione Svizzera, il Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (Catasto RDPP) mette a disposizione in maniera unitaria geodati e informazioni giuridiche sulle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

² Contiene informazioni in merito:

- a alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà in vigore;
- b alle restrizioni di diritto pubblico della proprietà pianificate.

³ Può contenere informazioni sulle prescrizioni vincolanti per le autorità che hanno un effetto restrittivo indiretto sulla proprietà dei fondi.

Art. 17 Oggetto

¹ Il Consiglio federale stabilisce quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà di diritto federale sono oggetto del Catasto RDPP.

¹ FF 2021 ...

² RS 510.62

2 I Cantoni possono designare ulteriori restrizioni di diritto pubblico della proprietà che sono oggetto del Catasto RDPP. Il Consiglio federale disciplina le condizioni quadro.

Art. 18 Accesso

- 1 Le informazioni nel Catasto RDPP sono pubblicamente accessibili.
- 2 Il Consiglio federale può emanare normative derogatorie se ciò è necessario per tutelare interessi pubblici o privati preponderanti.

Inserire prima del titolo di partizione della Sezione 5

Art. 18a Organizzazione, qualità e procedura

- 1 I cantoni tengono il Catasto RDPP.
- 2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi per quanto riguarda l'organizzazione, la direzione, l'armonizzazione dei dati, la qualità dei dati e le procedure, nonché i requisiti qualitativi e tecnici.

Art. 46a Disposizioni transitorie della modifica del ...

Il Consiglio federale stabilisce il piano di attuazione per l'esecuzione della modifica del Può delegare questo compito al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

- 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- 2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(n. II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile³

Art. 962 cpv. 1, 3 e 4

1 L'ente pubblico o un altro titolare di un compito pubblico deve far menzionare nel registro fondiario la restrizione di diritto pubblico della proprietà, decretata o definita contrattualmente, di cui ha gravato un determinato fondo con decisione che limita durevolmente l'uso del fondo o la facoltà di disporne o che impone durevolmente al proprietario un obbligo inerente al fondo, se ciò è previsto dal diritto federale.

3 Il Consiglio federale stabilisce:

1. quali tipi di restrizioni della proprietà di diritto cantonale devono essere menzionate nel registro fondiario;
2. quali tipi di restrizioni di diritto cantonale della proprietà possono essere menzionate nel registro fondiario;

4 I Cantoni stabiliscono se e a quali condizioni le restrizioni di diritto cantonale della proprietà secondo il capoverso 3 numero 2 devono essere menzionate nel registro fondiario.

2.

Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare⁴

Art. 40 cpv. 3 e 5 prima frase

3 L'autorità designata dal Consiglio federale dispone, dopo il rilascio dell'autorizzazione quadro, l'iscrizione dell'area di protezione provvisoria e, dopo il rilascio della licenza d'esercizio, l'iscrizione dell'area di protezione definitiva nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (catasto RDPP). Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

5 Se il deposito non è costruito o messo in servizio, l'autorità designata dal Consiglio federale elimina l'area di protezione provvisoria. ...

³ RS 210

⁴ RS 732.1

Art. 59 cpv. 3, prima frase

3 L'interessato da una restrizione della proprietà annuncia per iscritto le proprie pretese al titolare del deposito entro cinque anni dall'iscrizione dell'area di protezione definitiva nel Catasto RDPP. ...

Art. 83 cpv. 1 lett. e

1 Le autorità federali competenti riscuotono emolumenti dai richiedenti e dagli esercenti di impianti nucleari e dai detentori di beni nucleari e di scorie radioattive, e chiedono loro il rimborso di esborsi segnatamente per:

- e. l'iscrizione e la tenuta a giorno dell'area di protezione di un deposito in strati geologici profondi nel Catasto RDPP.

Art. 84 lett. d

Abrogato